

COMUNE DI BRUSIMPIANO
PROVINCIA DI VARESE

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE AUTONOMA ED INCARICHI DI PATROCINIO
LEGALE.**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE AUTONOMA ED INCARICHI DI PATROCINIO
LEGALE.**

INDICE

CAPO I°

PRINCIPI E CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1 – Contenuto del regolamento

Art. 2 – Principi generali

CAPO II°

TIPOLOGIA, LIMITI E CRITERI

PER IL CONFERIMENTO

Art. 3 – Tipologia di incarichi

Art. 4 – Approvazione facoltativa del Programma annuale degli incarichi esterni affidabili

Art. 5 – Limite massimo della spesa annua per gli incarichi

Art. 6 – Limiti per l’affidamento. Divieti. Responsabilità del dirigente/responsabile di Area. Obblighi di pubblicità

Art. 7 – Criteri generali per il conferimento

CAPO III°

MODALITA’ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Art. 8 – Individuazione del fabbisogno e della professionalità

Art. 9 – Procedimento per l’individuazione del soggetto da incaricare mediante valutazione comparativa.

Art. 10 - Procedimento per l’individuazione del soggetto da incaricare mediante affidamento diretto

Art. 11 – Forma, contenuto, efficacia del contratto

Art. 12 – Modalità di svolgimento dell’incarico. Proroga, Recesso e Risoluzione

Art. 13 – Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico

Art. 14 – Pubblicità degli incarichi. Controlli dell’Organo di revisione economico-finanziario e della Corte dei conti

CAPO IV°
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 - Esclusioni

Art. 16 – Società partecipate dal Comune affidatarie di servizi in house

Art. 17 - Codice di comportamento

Art. 18 - Entrata in vigore. Norme di rinvio. Pubblicità

CAPO I°

PRINCIPI E CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

ART. 1 – CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento - ai sensi degli artt. 48, comma 3, 89 e 110, comma 6, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., 7, commi 6, 6 bis e 6 ter del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii., nonché 3, commi 54, 55, 56 e 57 della Legge n. 244/2006, come modificati e sostituiti dagli artt. 46 e 76 del D.L. n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008 - disciplina l'affidamento a soggetti esterni al Comune di incarichi di collaborazione autonoma per prestazioni altamente qualificate, mediante contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, i criteri e le modalità per l'affidamento degli incarichi di patrocinio legale. Con riferimento all'incarico conferito ad un libero professionista avvocato esterno all'Amministrazione occorre distinguere l'ipotesi della richiesta di una consulenza, studio o ricerca, destinata sostanzialmente a sfociare in un parere legale, rispetto alla rappresentanza e patrocinio giudiziale. La prima ipotesi rientra nell'ambito di previsione dell'art. 3 commi da 54 a 57 della Legge finanziaria per il 2008. La seconda, invece, esorbita dalla nozione di consulenza, e quindi a questa non si applica la disciplina della Legge finanziaria per il 2008. Non trattandosi di una consulenza, non trovano applicazione nel caso del patrocinio legale neanche le limitazioni di cui all'art. 1, comma 9, secondo e terzo periodo del Decreto Legge 12/07/2004, n. 168, convertito con modificazioni dalla Legge 30/07/2004, n. 191. Nel caso di patrocinio legale, l'incarico va conferito con Deliberazione della Giunta Comunale. Con lo stesso atto collegiale, l'Ente è tenuto ad approvare il disciplinare di incarico, che sarà successivamente sottoscritto dal legale incaricato e dal Sindaco pro tempore in carica.
3. Il presente Regolamento è predisposto nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale con la Deliberazione n. 7 del 24 marzo 2016.
4. Le disposizioni del presente Regolamento rispondono alle seguenti finalità di pubblico interesse:
 - a) contenimento, razionalizzazione e controllo della spesa pubblica corrente;
 - b) trasparenza nei criteri di conferimento da parte della Pubblica amministrazione degli incarichi ad esterni.
5. Il presente Regolamento è da ritenere appendice del Regolamento Comunale dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

ART. 2 – PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune di Brusimpiano, per l'assolvimento dei compiti istituzionali, deve prioritariamente avvalersi delle proprie strutture organizzative e del personale ad esso preposto, residuando la possibilità di ricorrere al conferimento di incarichi di collaborazione autonoma solo per eventi straordinari, non soppesabili con la struttura burocratica del Comune (c.d. principio dell'autosufficienza dell'organizzazione del Comune).
2. Il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma – quale rimedio eccezionale nel caso di

prestazioni altamente qualificate – deve avvenire nel rispetto di tutti i limiti, criteri e modalità di cui al presente Regolamento.

3. In forza della nuova formulazione dell'art. 3, comma 55 della Legge 24/12/2007, n. 244, la preventiva programmazione Consiliare degli incarichi da affidare all'esterno - di cui si occupa l'art. 4 del presente Regolamento - non è necessaria nel caso di incarichi relativi ad attività istituzionali stabilite dalla legge. In tal caso, detta circostanza deve essere attestata dal Responsabile competente e risultare espressamente dagli atti di conferimento degli incarichi.

4. Per far fronte alle esigenze temporanee ed eccezionali che attengono alle ordinarie mansioni di funzionamento delle proprie strutture, è possibile utilizzare forme contrattuali d'impiego temporaneo del personale disciplinate all'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., sempre che ricorrano le condizioni previste dalla Legge e dai Contratti Collettivi.

CAPO II°

TIPOLOGIA, LIMITI E CRITERI PER IL CONFERIMENTO

ART. 3 – TIPOLOGIA DI INCARICHI

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono da considerarsi incarichi di collaborazione autonoma tutte quelle prestazioni che richiedono competenze altamente qualificate, da svolgere in forma di lavoro autonomo mediante contratti di prestazione d'opera ex art. 2222 e ss. del codice civile o d'opera intellettuale ex art. 2229 e ss. del codice civile secondo le seguenti tipologie: incarichi di studio, incarichi di ricerca, collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale (co.co.co./occasional) e consulenze, ove:

- a) per **incarichi di studio**, si intendono le attività di studio svolte nell'interesse del Comune, caratterizzati dalla consegna di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte, quali a titolo esemplificativo, lo studio e l'elaborazione di soluzioni di questioni inerenti all'attività del Comune;
- b) per **incarichi di ricerca**, si intendono le attività assimilabili agli incarichi di studio, che presuppongono la preventiva definizione di un Programma da parte del Comune;
- c) le **collaborazioni** sono prestazioni rese da soggetti esterni all'ente, che conferiscono un apporto – di tipo occasionale o coordinato e continuativo – necessario al corretto svolgimento dell'attività istituzionale di programmazione o di gestione.
- d) per **incarichi di consulenza**, si intendono le attività che riguardano le richieste di pareri ad esperti, quali, a titolo esemplificativo:
 - 1) le prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi;
 - 2) le consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio del Comune;
 - 3) studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi.

2. I “*collaboratori esterni*” ed i “*consulenti*” sono caratterizzati dall'assenza di un vincolo di subordinazione con l'Amministrazione, che risulta essere beneficiaria della prestazione lavorativa.

ART. 4 – APPROVAZIONE FACOLTATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE DEGLI INCARICHI ESTERNI AFFIDABILI

1. Fatta salva la previsione di cui all'art. 2, comma 3 del presente Regolamento, il Consiglio Comunale può approvare, ogni anno, il Programma degli incarichi affidabili nel corso dell'esercizio di riferimento e nei due esercizi successivi.
2. La Deliberazione Consiliare di approvazione del Programma degli incarichi deve essere adottata contestualmente all'approvazione del Bilancio di previsione finanziario e deve trovare riscontro oltre che nel Bilancio anche nel DUP, secondo le disposizioni del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..
3. Qualora sia stato approvato il Programma degli incarichi esterni da affidare, il Comune di Brusimpiano, ogni anno, dopo l'approvazione e l'esecutività dello stesso Programma rende noto mediante un avviso di preinformazione, pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune, l'elenco degli incarichi di cui al presente Regolamento, che l'Ente intende conferire nell'anno.
4. Qualora sia stato approvato il Programma degli incarichi esterni da affidare, la Giunta Comunale, ogni anno, entro il mese di Marzo, predisporrà una Relazione finale da presentare al Consiglio Comunale sullo stato di attuazione del programma degli incarichi di cui al presente Regolamento, approvato nell'anno precedente.
5. Se sono stati conferiti incarichi nel corso dell'anno, entro il 31 dicembre dello stesso anno dovrà essere redatto, a cura del Responsabile del servizio competente, un analitico rapporto informativo sugli incarichi esterni affidati. Tale rapporto, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, andrà trasmesso al Nucleo di valutazione e al Dipartimento della Funzione Pubblica.

ART. 5 – LIMITE MASSIMO DELLA SPESA ANNUA PER GLI INCARICHI

1. Il limite massimo della spesa annua sostenibile per gli incarichi di cui all'art. 1, comma 1 del presente Regolamento è fissato ogni anno nel bilancio di previsione finanziario.
2. Il superamento del limite di spesa ammissibile è consentito solo per esigenze straordinarie ed imprevedibili e previa modifica del Programma di cui al precedente art. 4 del presente Regolamento con eventuale e contestuale variazione del Bilancio di previsione.
3. In ogni caso, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza (anche conferiti a dipendenti pubblici) non può essere superiore ai limiti percentuali fissati per Legge.
4. Con riferimento al conferimento di un incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è esattamente determinabile nel tempo, trova applicazione il Par. 5.2, lett. g) del *Principio Contabile applicato della contabilità finanziaria* (Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011) a mente del quale gli impegni "sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4 del presente Decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l'articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla re-imputazione delle entrate e delle spese re-imputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto".

ART. 6 – LIMITI PER L’AFFIDAMENTO. DIVIETI. RESPONSABILITA’ DEL DIRIGENTE/RESPONSABILE DI AREA. OBBLIGHI DI PUBBLICITA’

1. Qualora sia stato approvato dal Consiglio comunale il Programma annuale di cui all’art. 4, comma 1, non possono essere conferiti incarichi di cui al presente regolamento, che non sono stati previamente inseriti nello stesso Programma.

2. Gli incarichi di cui al presente Regolamento possono essere conferiti esclusivamente a soggetti esperti muniti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria correlata al contenuto della prestazione richiesta.

3. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. La specializzazione richiesta deve essere oggetto di accertamento in concreto condotto sull’esame di documentati curricula vitae et studiorum.

4. Gli incarichi di cui all’art. comma 1 del presente Regolamento non possono essere attribuiti ai soggetti di cui al comma 2 ove:

a) trattasi di soggetti, già appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza, ex art. 5, comma 9 del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 07 agosto 2012, n. 135;

b) non siano in possesso, ai sensi dell’art. 52, comma 67 – secondo periodo della Legge n. 448/2001, dei requisiti generali per l’accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni indicati nell’articolo 2, comma 3 del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

c) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro precedentemente affidati, risultando siffatta circostanza in maniera documentata presso il Comune;

d) abbiano in corso un contenzioso con il Comune, anche in sede stragiudiziale, risultante da documenti scritti;

e) non siano in possesso, ove trattasi di prestazione d’opera diretta alla formazione e all’aggiornamento professionale dei dipendenti dell’Ente, dei requisiti di cui all’art. 1, comma 583 della Legge 269/2006 (Legge Finanziaria 2007);

f) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale o nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

g) siano indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso, ai sensi della Legge n. 575/1965, sulla base delle risultanze amministrative acquisite ai sensi del DPR n. 252/1998, considerato il valore della prestazione da acquisirsi ai sensi della predetta normazione speciale;

h) si tratti di soggetti che, considerato anche il compenso erogando a carico di questo Ente a fronte dell’attribuendo incarico, computate in modo cumulativo le somme erogate ed erogande in loro favore a carico di uno o più organismi pubblici, percepirebbero complessivamente in ragione d’anno un compenso complessivo superiore a quello del Primo Presidente della Corte di Cassazione;

i) si tratti di soggetti per i quali sussistono le cause di incompatibilità riferibili alle fattispecie individuate dall’art. 51 del Codice di procedura civile, riferibili all’oggetto ed all’esecuzione dell’incarico;

j) si tratti di soggetti per i quali sussistono le cause di incompatibilità relative a particolari situazioni riferibili agli amministratori locali in base alle disposizioni in tema di incompatibilità contenute nel D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

5. Sebbene l’incarico conferito non comporta per l’incaricato alcun obbligo di esclusività con il Comune, tuttavia non si può conferire alcun incarico di cui al presente regolamento a soggetti che, per l’attività esercitata o per altre circostanze siano in potenziale conflitto di interessi con il Comune rispetto alla

prestazione da svolgere: A tal fine, tale conflitto è valutato ai sensi dell'art. 53, comma 14 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. dal soggetto che deve conferire l'incarico e comunicato all'interessato.

6. Nel caso in cui gli incarichi di cui al presente regolamento siano conferiti a soggetti dipendenti di altre pubbliche amministrazioni ciò non potrà essere effettuato prima di aver ottenuto l'autorizzazione da parte dell'ente di appartenenza, ai sensi dell'art. 53, commi 7 e 9 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificato dalla Legge 06/11/2012, n. 190.

7. L'accertamento dei limiti di cui sopra allo svolgimento dell'incarico è svolto dal Responsabile competente che assegna l'incarico il quale, altresì, verifica gli adempimenti previdenziali, assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione e la tipologia di incarico, avendo cura di conoscere lo stato previdenziale e il reddito del soggetto da incaricare.

8. Incorre, altresì, in responsabilità amministrativa e disciplinare il Dirigente/Responsabile dei servizi che viola il divieto di conferire incarichi di consulenza informatica se non nei casi eccezionali adeguatamente motivati in cui occorra risolvere problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici, ex art. 1, comma 146 della Legge n. 228/2012.

9. La Responsabilità del Dirigente/Responsabile dei servizi sussiste anche nell'ipotesi di inosservanza da parte dello stesso dell'art. 15, comma 1 del D.Lgs. 14/03/2013, che richiede la pubblicazione sul portale "Amministrazione trasparente", Sezione principale denominata "Consulenti e collaboratori", dei seguenti dati: Ufficio/organo che ha disposto l'affidamento dell'incarico; il Curriculum vitae et studiorum del professionista incaricato; l'atto di conferimento; la ragione dell'incarico; la durata dell'incarico; l'importo del compenso da corrispondere; le Componenti variabili del compenso o legate alla valutazione del risultato; l'intervenuta verifica - ex art. 53, comma 14 del D.Lgs. n. 165/2001 dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse;

ART. 7 – CRITERI GENERALI PER IL CONFERIMENTO

1. I criteri generali legittimanti il conferimento di incarichi di cui al presente Regolamento sono i seguenti:
- a) il conferimento degli incarichi di cui trattasi è ammesso nel caso in cui i problemi di pertinenza del Comune richiedano conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente e conseguentemente implicino conoscenze specifiche che non si possono riscontrare nell'apparato amministrativo;
 - b) l'incarico stesso non deve implicare uno svolgimento di attività continuativa e generica, bensì la soluzione di specifiche problematiche già individuate al momento del conferimento dell'incarico, del quale debbono costituire l'oggetto espresso;
 - c) l'incarico si deve caratterizzare per la specificità e la temporaneità, dovendosi, altresì, dimostrare l'impossibilità di un adeguato assolvimento dell'incarico da parte delle strutture del Comune, per mancanza di personale idoneo. Occorre evitare il rinnovo degli incarichi di cui al presente regolamento specie se in assenza di una valutazione dell'interesse pubblico che l'Ente intende perseguire;
 - d) l'incarico non deve rappresentare uno strumento per ampliare surrettiziamente compiti istituzionali e ruoli organici del Comune al di fuori di quanto consentito dalla legge;
 - e) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso degli incarichi;
 - f) il compenso connesso all'incarico deve essere proporzionato all'attività da svolgere e occorre che vi sia congruità tra il compenso da corrispondere e l'utilità derivante per il Comune, evitando una liquidazione del compenso in maniera forfettaria;
 - g) l'atto di conferimento deve essere adeguatamente motivato al fine di consentire l'accertamento della sussistenza dei criteri generali previsti;
 - h) l'incarico non deve essere generico o indeterminato, bensì deve prefissare obiettivi specifici e ben definiti;
 - i) l'oggetto dell'incarico deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità del Comune, deve corrispondere alle competenze attribuite dall'Ordinamento giuridico al Comune. In ogni caso, occorre che vi sia una rispondenza agli obiettivi programmatici e gestionali rinvenibili negli strumenti di programmazione e strategici del Comune.

CAPO III°

MODALITA' DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

ART. 8 - INDIVIDUAZIONE DEL FABBISOGNO E DELLA PROFESSIONALITÀ

1. Gli incarichi - diversi da quelli legali e la difesa in giudizio dell'Ente - vengono conferiti dal Dirigente/Responsabile di Area, competente ratione materie.

2. L'avvio della procedura per il conferimento degli incarichi di cui al presente Regolamento deve essere preceduto da un reale accertamento e conseguente attestazione da parte del Responsabile competente ratione materiae dell'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso il Comune, tenendo conto delle mansioni esigibili. A tal fine il Responsabile competente per materia:

- a) certifica la carenza della necessaria professionalità nell'ambito della propria Area;
- b) accerta - verificata la congruenza con il Programma, eventualmente approvato dal Consiglio Comunale, e con le funzioni istituzionali - che la tipologia dell'incarico risponda ai requisiti essenziali di temporaneità e di elevata professionalità nonché ai criteri generali di cui al presente Regolamento;
- c) verifica la compatibilità della spesa prevista per il singolo incarico con i limiti di spesa imposti dalla normativa in vigore all'atto del conferimento dello stesso;
- d) verifica la sussistenza dei limiti e dei criteri generali di cui agli artt. 6 e 7 del presente Regolamento.

3. Il Dirigente/Responsabile di Area, definisce in maniera circostanziata:

- a) l'oggetto dell'incarico;
- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) la durata dell'incarico;
- d) il luogo dell'incarico e la modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
- e) il compenso previsto per la prestazione, e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
- f) il termine per la presentazione della domanda, del curriculum vitae e delle offerte;
- g) i criteri attraverso i quali avviene la comparazione;
- h) il termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura.

3. Il compenso per l'incarico da conferire, è determinato tenuto conto della disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato, in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della qualità e quantità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del soggetto incaricato di mezzi e strumenti propri. Deve, comunque, essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dal Comune. Relativamente al compenso occorre operare una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta e rispetto ai valori di mercato, considerato il livello di specializzazione della prestazione da acquisirsi. Ai sensi dell'art. 2233 del codice civile, in ogni caso, la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera ed al decoro della professione.

4. Può essere previsto in via preventiva un rimborso di spese effettivamente sostenute e che devono essere adeguatamente rendicontate per l'espletamento della prestazione pattuita nonché per missioni/trasferte espletate su ordine del Comune. Il pagamento del corrispettivo stabilito dal contratto viene effettuato di norma al termine dell'incarico.

5. L'atto di conferimento può tuttavia disporre che la corresponsione del compenso venga frazionata, a scadenze predeterminate, nel corso dell'espletamento dell'incarico.

**ART. 9 – PROCEDIMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO DA INCARICARE
MEDIANTE VALUTAZIONE COMPARATIVA**

1. Il Comune di Brusimpiano affida gli incarichi di cui al presente regolamento, di norma, individuando i soggetti cui affidare l'esecuzione delle prestazioni professionali altamente qualificate di cui necessita in base ad una procedura selettiva con valutazione comparativa.
2. A tal fine il Dirigente/Responsabile competente per materia predispone un apposito avviso, approvato con Determinazione a contrattare di cui all'art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..
3. Nell'avviso di cui al comma 2 del presente articolo sono evidenziati tutti gli elementi identificativi dell'incarico di cui alle lettere da a) ad h) del comma 2 dell'art. 8 del presente Regolamento. L'avviso potrà prevedere colloqui nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità dell'incarico da conferire.
4. In particolare, nel caso di ricorso al colloquio individuale valutativo, lo stesso deve garantire il principio di par condicio dei concorrenti ed essere impostato con modalità tali da far emergere la motivazione, le conoscenze professionali, la capacità di adeguarsi al contesto, l'affidabilità, la capacità relazionale e le altre attitudini specifiche richieste dall'incarico.
5. Il colloquio, di norma, è condotto dal singolo Dirigente/Responsabile di Area, competente ratione materiae. Non è da escludere la possibilità che il Dirigente/Responsabile di Area valuti, secondo le circostanze, che il colloquio avvenga in presenza di una Commissione. La possibilità di cui al secondo periodo del presente comma deve comunque, essere valutata avuto riguardo al principio di prudenza contabile, fermo restando che qualora la Commissione sia composta da soggetti in servizio presso il Comune l'attività della stessa viene prestata a titolo gratuito. La Commissione - costituita in un numero dispari di componenti - procede anche alla valutazione dei curricula e delle offerte presentate. La Commissione è nominata dal Dirigente/Responsabile di Area, mediante suo atto e dallo stesso presieduta.
- 5 bis. Nelle ipotesi di cui al comma 5, il verbale del colloquio deve riportare in modo sintetico l'andamento dello stesso, nonché il giudizio espresso dal/dai soggetto/i valutatori. Lo strumento del colloquio individuale potrà essere utilizzato quando sia ritenuto pertinente, secondo una delle seguenti modalità:
 - a) colloquio integrativo della valutazione del curriculum e dell'offerta (in tal caso, preventivamente, si rende nota la ripartizione di punteggio tra curriculum e offerta e colloquio);
 - b) colloquio successivo alla valutazione dei curricula e dell'offerta: in tal caso, verrà interpellata per il colloquio la rosa dei candidati con il curriculum più qualificato.
6. All'avviso dovrà essere assicurata la massima pubblicità: il termine minimo di pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale dell'Ente, messo in evidenza, è fissato in 15 (quindici) giorni.
7. Ad ogni singolo curriculum e ad ogni offerta presentata deve essere attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi: a) qualificazione professionale; b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore; c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico; d) eventuali riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso; e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'incarico.
8. E' principio indefettibile che l'offerta riguardante il compenso sia contenuta in una busta separata rispetto al curriculum vitae et studiorum ed alla documentazione relativa all'offerta tecnica. L'apertura della busta contenente il curriculum vitae et studiorum e l'altra documentazione relativa all'offerta tecnica dovrà sempre precedere l'apertura della busta contenente l'offerta riguardante il compenso.
9. All'esito della selezione viene data la pubblicità sul sito internet del Comune ed all'albo pretorio, oltre che la pubblicità prevista all'articolo 14 del presente Regolamento.

ART. 10 - PROCEDIMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO DA INCARICARE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO

1. Il Comune di Brusimpiano può affidare incarichi di cui al presente regolamento ad esperti individuati direttamente, senza procedere all'esperimento delle procedure selettive con la valutazione comparativa, descritta nell'art. 9, qualora ricorrano una o più delle seguenti condizioni:

- a) necessità di far fronte ad esigenze urgenti, determinate dalla imprevedibile necessità dell'incarico in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale, valutate con adeguata e specifica motivazione, richiedenti prestazioni professionali altamente qualificate per le quali non risulti possibile avvalersi di risorse umane presenti all'interno del Comune;
- b) necessità di avvalersi di prestazioni professionali altamente qualificate per la realizzazione di progetti ed iniziative finanziati dall'Unione Europea o da soggetti pubblici per i quali le scadenze previste per la realizzazione delle attività non permettano di effettuare procedure selettive per l'individuazione degli incaricati, in quanto le stesse ritarderebbero o renderebbero impossibile l'esecuzione delle attività, con conseguente rischio di perdita delle risorse messe a disposizione;
- c) necessità di avvalersi di prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili od assimilabili ad altre per l'originalità delle idee, per le peculiari abilità del soggetto che le può realizzare o comunque per l'infungibilità della prestazione richiesta;
- d) necessità di avvalersi di prestazioni professionali altamente qualificate dirette alla formazione e all'aggiornamento professionale dei dipendenti del Comune nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 583 della Legge n. 269/2006 ovvero degli Amministratori Locali così come individuati dall'art. 77, comma 2, secondo periodo del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- e) necessità di avvalersi di attività o prestazioni particolari che, se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione dell'attività in analogo incarico, possano recare grave pregiudizio al Comune, per documentate problematiche tecniche e/o operative da evidenziare adeguatamente;
- f) in caso di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto al fine di evitare al Comune di incorrere in un disservizio o di subire un pregiudizio economico;
- g) nel caso in cui siano state infruttuosamente esperite le procedure di individuazione del contraente incaricando, purché non siano modificate in maniera sostanziale le condizioni dell'iniziale proposta di incarico.

2. In ossequio al principio di economicità dell'azione amministrativa è, inoltre, possibile prescindere dalla procedura comparativa quando il corrispettivo totale della prestazione non supera la somma di € 2.500,00, al netto di IVA, oneri ed accessori.

ART. 11 - FORMA, CONTENUTO, EFFICACIA DEL CONTRATTO

1. Gli incarichi di cui all'art. 1, comma 1 del presente Regolamento sono conferiti attraverso la stipula di appositi contratti in forma scritta e stipulati di norma per scrittura privata, soggetta a registrazione solo in caso d'uso, sulla base di uno schema di disciplinare di incarico da approvare contestualmente alla determinazione a contrattare assunta dal Responsabile competente ai sensi dell'articolo 192 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

2. Di norma i contenuti essenziali del contratto di cui sopra sono i seguenti, salve ulteriori prescrizioni particolari del singolo incarico:

- a) la descrizione delle prestazioni e delle modalità di svolgimento;
- b) la correlazione tra le attività/prestazioni ed il progetto o programma da realizzare;

- c) i tempi previsti di inizio e di estinzione dell'incarico;
 - d) la previsione di ipotesi di recesso e/o risoluzione e/o clausole ritenute necessarie per il raggiungimento del risultato atteso dal Comune;
 - e) la previsione, ove i risultati della prestazione non risultino conformi a quanto richiesto dal Comune nel disciplinare di incarico o siano del tutto insoddisfacenti, della fissazione di un termine per l'integrazione del risultato o la possibilità per il Comune di risolvere il contratto per inadempimento, ovvero di ridurre proporzionalmente il corrispettivo, ove il risultato parziale risulti di utilità per il Comune;
 - f) le responsabilità del soggetto incaricato in relazione alla realizzazione delle attività;
 - g) i profili inerenti la proprietà dei risultati;
 - h) i profili economici. Il corrispettivo deve essere quantificato secondo criteri di mercato o tariffe prestabilite e comunque deve essere proporzionato alla tipologia, alla qualità ed alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggior utilità per il Comune. La modalità di pagamento deve essere comunque condizionata all'effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico;
 - i) le attività esterne presso terzi committenti incompatibili con l'espletamento dell'incarico.
3. Nei contratti di cui sopra è vietato inserire clausole compromissorie e in riferimento agli stessi contratti è altresì vietato sottoscrivere successivamente compromessi.
4. I contratti devono prevedere l'esclusione della possibilità di convertire gli stessi in rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato, fatta salva l'ammissibilità della proroga quando, però, essa sia funzionale al raggiungimento dello scopo per il quale il contratto è stato posto in essere e ciò sia dipeso da causa non imputabile al soggetto incaricato.
5. Il Comune ed il soggetto incaricato curano, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti previdenziali, assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione e la tipologia del rapporto.
6. I contratti devono contemplare l'obbligo per l'incaricato di osservare il Codice di comportamento dei dipendenti comunali.
7. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità dell'atto di cessione.
8. I soggetti incaricati sono di norma esonerati dalla costituzione della garanzia fideiussoria a fronte degli obblighi assunti per prestazioni di importo inferiore ad €. 206.000,00 al netto dell'IVA. Per importi superiori l'esecutore del contratto è tenuto a costituire e rendere una garanzia fideiussoria in conformità alla disciplina di cui all'art. 113 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e ss.mm.ii..

ART. 12 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO. PROROGA, RECESSO E RISOLUZIONE

1. L'incarico è svolto dal soggetto incaricato con autonomia nella determinazione dei tempi e delle modalità per il suo adempimento, salvo il necessario coordinamento con gli uffici o le esigenze connesse alla particolare natura dell'attività esercitata. Entrambe le parti, durante l'esecuzione del contratto devono comportarsi secondo correttezza e buona fede.
2. Il Comune è tenuto a mettere a disposizione del soggetto incaricato tutti i dati e le notizie utili al corretto svolgimento della prestazione.
3. Il soggetto affidatario dell'incarico di cui al presente Regolamento è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni pattuite nel contratto.
4. Il soggetto incaricato non può farsi sostituire nemmeno parzialmente o temporaneamente nell'espletamento dell'incarico, mentre può avvalersi di propri collaboratori nello svolgimento delle attività preparatorie o aventi rilevanza meramente interna, delle quali rimane comunque esclusivo responsabile.
5. In nessun caso, al soggetto incaricato potranno essere conferiti poteri di rappresentanza del Comune verso l'esterno, riservati unicamente al personale assunto con rapporto di lavoro subordinato.
6. È ammessa qualora prevista nel contratto la relazione diretta del soggetto incaricato con cittadini e utenti.

7. Al soggetto incaricato è, altresì, attribuita la qualità di incaricato del trattamento dei dati personali relativi all'attività espletata, con i conseguenti doveri e responsabilità previsti dal D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.. Il soggetto incaricato è tenuto al segreto su dati, atti o notizie apprese nell'espletamento dell'incarico, e deve trattare i dati personali di cui viene a conoscenza garantendone la sicurezza e l'integrità.

8. La durata dell'incarico è specificata nel contratto.

9. Non è ammesso il rinnovo del contratto. Per motivato interesse attestato dal Responsabile competente, la durata del contratto può essere prorogata per il tempo necessario al raggiungimento dell'obiettivo. In tal caso per gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il compenso viene adeguato con riferimento al periodo aggiuntivo, mentre per gli incarichi occasionali l'adeguamento del compenso è dovuto soltanto ove la proroga non sia dovuta a cause imputabili all'incaricato.

10. Qualora risulti necessario, il contratto può essere integrato aggiungendo alla prestazione principale altre attività secondarie correlate e strumentali, integrando, altresì, il compenso nella misura massima del 20% dell'importo inizialmente determinato.

11. Per gravi motivi e su richiesta dell'incaricato o del Comune il contratto può essere sospeso per una durata massima pari a quella dell'incarico stesso, qualora la sospensione non pregiudichi il raggiungimento dell'obiettivo da parte del Comune.

12. Se previsto nel contratto, il Comune ed il soggetto incaricato possono rispettivamente recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta, con un preavviso di almeno 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della stessa. Il mancato preavviso determina la corresponsione di un indennizzo di importo da pattuirsi preventivamente tra le parti, considerata la tipologia della prestazione da eseguirsi. Ove sia il Comune a recedere il soggetto incaricato deve essere tenuto indenne delle spese e del lavoro eseguito, fatta salvo l'eventuale indennizzo dovuto ai sensi del precedente periodo.

13. Il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile nei seguenti casi:

- a) per gravi o reiterate inadempienze contrattuali, formalmente rilevate e contestate dal Responsabile competente cui la prestazione è diretta;
- b) per sospensione ingiustificata della prestazione per un periodo superiore a n. 60 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
- c) per il sopraggiungere di cause che determinano in capo al collaboratore l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione o che configurino una delle fattispecie previste nell'articolo 6 del presente regolamento;
- d) impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico.
- e) nel caso in cui il soggetto incaricato intrattenga rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato con soggetti pubblici e/o privati per i quali si viene a determinare un conflitto d'interesse con il Comune.

ART. 13 – VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO

1. Il Comune esercita un'attività di controllo dell'operato dell'incaricato, verificandone la rispondenza agli obiettivi assegnati ed impartendo i necessari indirizzi ove previsto nel contratto.

2. A tal fine il Dirigente/Responsabile competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, dandone notizia alla Giunta Comunale per la redazione della relazione finale da presentare al Consiglio Comunale di cui al comma 4 all'art. 4 del presente Regolamento.

3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal soggetto incaricato risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente/Responsabile competente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito ovvero risolvere il contratto ai sensi del combinato disposto degli artt. 11, comma 2, lett. d) e 12, comma 13 del presente Regolamento.

4. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Dirigente/Responsabile competente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può prevedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

ART. 14 – PUBBLICITÀ DEGLI INCARICHI. CONTROLLI DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO E DELLA CORTE DEI CONTI

1. Oltre a quanto già previsto in merito alla pubblicazione dell'avviso e dell'esito della procedura di cui ai precedenti articoli del presente regolamento, il Dirigente/Responsabile competente cura le comunicazioni e le pubblicazioni previste dalle leggi e dai regolamenti. In particolare trasmette – pena la propria responsabilità - gli incarichi di importo superiore ad € 5.000,00 (Euro cinquemila virgola zero zero) alla competente Sezione regionale della Corte dei Conti.

2. In ogni caso, tutti gli atti afferenti al procedimento di conferimento degli incarichi di cui al presente Regolamento sono trasmessi in via preventiva all'organo di Revisione economico-finanziario.

CAPO IV°

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 15 – ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento:

- a) gli incarichi di progettazione e di attività ad essa connessi (quali direzione lavori, collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione), relative a lavori pubblici di cui agli artt. 90 e 91 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- b) gli incarichi conferiti per adempimenti o resa di servizi obbligatori per legge, a condizione che non vi siano strutture o figure professionali all'interno dell'Ente a ciò deputate;
- c) gli incarichi riconducibili alla categoria degli appalti di lavori, servizi e forniture;
- d) gli incarichi conferiti ex art. 90 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Uffici di supporto agli organi di direzione politica);
- e) gli incarichi individuati come di "*Alta specializzazione*", ai sensi dell'art. 110, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 267/2000;
- f) gli incarichi per componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione per espressa previsione dell'art. 7, comma 6 quater del D.Lgs. n. 165/2001;
- g) gli incarichi relativi ai componenti delle Commissioni 1) costituite per le selezioni in occasioni di concorsi pubblici o 2) nominate per lo svolgimento delle procedure di affidamento/aggiudicazione di servizi/forniture/lavori pubblici;
- h) l'acquisizione di prestazioni a titolo oneroso o gratuito da altri Enti Locali e/o Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, rispettivamente in applicazione dell'art. 30, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (Convenzioni tra Enti Locali per l'esercizio di funzioni e servizi a mezzo di delega) e dell'art. 15 della Legge n. 241/90 (Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune);
- i) le forme di relazione tra il Comune e singole persone fisiche fondate su rapporti di volontariato individuale, regolati dalle leggi statali e regionali in materia, nonché da eventuali atti normativi attuativi.

ART. 16 – SOCIETÀ PARTECIPATE DAL COMUNE AFFIDATARIE DI SERVIZI IN HOUSE

1. Le disposizioni del presente regolamento devono costituire linee guida per la definizione generale dei criteri e delle modalità per gli affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma da parte delle società che dovessero essere partecipate dal Comune, affidatarie di servizi in house. A tal fine dette società sono tenute a trasmettere al Comune l'atto da loro approvato contenente la definizione generale dei criteri e delle modalità per gli affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma.

ART. 17 – CODICE DI COMPORTAMENTO

1. L'ente estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal proprio codice di comportamento dei dipendenti comunali a tutti i collaboratori o consulenti, ex art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013, recante *"Codice di comportamento dei dipendenti pubblici"*.

ART. 18 – ENTRATA IN VIGORE. NORME DI RINVIO. PUBBLICITÀ

1. Il presente Regolamento, composto da 18 (diciotto) articoli entra in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione della Giunta Comunale, che lo ha approvato.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da ritenersi abrogate eventuali altre disposizioni di altri atti normativi del Comune che regolano la medesima materia.
3. Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente Regolamento, si rinvia alla legislazione vigente.
4. Al presente Regolamento verrà data idonea pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line e nel portale "Amministrazione trasparente" del Comune.
5. Copia del presente Regolamento viene inviato alla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo della Lombardia.